

Allegato di C.C. n. 58 del 29.05.2014

ALLEGATO "C"

COMUNE DI RIMINI

Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche



**Regolamento portante i criteri di programmazione
per le attività di somministrazione
di alimenti e bevande**



(STRALCIO ART. 5)

ART. 5 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE NUOVE APERTURE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1) Per la ZONA 1 – ARENILE si osservano le disposizioni e le limitazioni impartite in materia dal Piano dell'Arenile vigente.

2) Per le rimanenti Zone del territorio comunale l'apertura di un nuovo esercizio per somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.

3) I requisiti per l'ottenimento della predetta autorizzazione sono quelli di cui agli artt. 6 e 8 della Legge integrati dai seguenti:

a) standard di parcheggio nella misura di un posto auto pertinenziale ogni 15 mq.di superficie di somministrazione dell'esercizio, ivi incluse eventuali superfici all'aperto di pari utilizzazione, anche se poste su lotto nelle vicinanze, fatta eccezione per gli esercizi che chiedono di insediarsi o di trasferirsi nel Centro Storico e nelle zone ZTL;

b) la documentazione di previsione di impatto acustico di cui alla L.R. n. 15/2001 e della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un tecnico competente in materia di acustica ambientale che contenga, tra l'altro, la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali recettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della D.G.R. n. 673/2004, per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare o modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00, da parte del titolare dell'esercizio. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune e deve essere tenuta dal titolare dell'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo. E' fatta salva la possibilità delle Autorità di controllo di richiedere al titolare dell'esercizio in attività una verifica acustica strumentale post-operam a dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, in coerenza con le stime previsionali prodotte;

c) dotazione di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, di dimensioni non inferiori a 25 metri quadrati, fatta eccezione per gli esercizi che chiedono di insediarsi o di trasferirsi nel Centro Storico e nelle zone ZTL. Tale area deve essere delimitata e riconoscibile dalle aree di parcheggio per mezzo di idonea segnaletica orizzontale e verticale;

d) presenza di almeno un servizio igienico di cortesia dotato di lavabo e WC, accessibile ai soggetti diversamente abili, adeguatamente segnalato e distinto da quelli destinati agli addetti dell'impresa di somministrazione;

e) uno spazio interno non inferiore a mq. 4 (quattro) destinato alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di rifiuto prodotto dall'attività;

f) dotazione di locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari per una superficie non inferiore al 20% del vano ad uso cucina;

g) accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili estesa a tutti i locali destinati alla somministrazione al pubblico. Possono essere esonerati da tale obbligo i locali posti in edifici vincolati sotto il profilo storico – architettonico – testimoniale laddove non possano acquisire la necessaria autorizzazione da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo;

h) obbligo di assicurare un equilibrato riparto della superficie destinando alla superficie di somministrazione almeno il 40% della superficie totale

- 4) **Per il rilascio di autorizzazione concernente la nuova apertura o il trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande in locali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultavano già utilizzati per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, non è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti alla lett. a) e alla lett. c) del precedente comma 3, purché ciò avvenga senza aumento della superficie di somministrazione e senza il ricorso ad opere edilizie diverse dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La sussistenza dei medesimi requisiti non è richiesta nel caso in cui la nuova apertura o il trasferimento avvengano in locali di conformi destinazioni ubicati in edifici vincolati oppure qualificati di pregio storico/architettonico/testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali.**